BANDO DI PARTECIPAZIONE PER L'OTTENIMENTO DI AIUTI AGLI INVESTIMENTI DELLE NUOVE PMI GIOVANILI. PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2007-2013. PARTE FESR. ASSE 1. LINEA DI INTERVENTO 1.3 "POLITICHE DI SOSTEGNO ALLA PROMOZIONE E ALLO SVILUPPO DELL'IMPRENDITORIALITA'". AZIONE 1.3.2.

Articolo 1 – Finalità e oggetto del bando

1.1 L'obiettivo dell'azione consiste nell'agevolare la costituzione, da parte di giovani, di nuove imprese individuali, società, anche cooperative, nei settori produttivo, commerciale e dei servizi, attraverso la concessione di contributi in conto capitale per la realizzazione di investimenti da parte delle Piccole e Medie Imprese (PMI) o Consorzi di esse, soprattutto nell'attuale situazione di crisi economica che necessita di iniziative, anche a livello regionale, in grado di stimolare la nascita di nuova imprenditorialità in particolare fra i soggetti e i settori economici maggiormente colpiti.

1.2 L'azione è prevista dal Programma Operativo Regionale 2007-2013, parte FESR, asse 1, linea di intervento 1.3 "Politiche di sostegno alla promozione e allo sviluppo dell'imprenditorialità", azione 1.3.2 "Aiuti agli investimenti delle nuove PMI giovanili", giusta Decisione CE (2007) 4247 del 7 settembre 2007.

1.3 Il rispetto del principio di pari opportunità e non discriminazione è garantito dall'adozione/attuazione del Programma regionale di promozione dell'imprenditorialità giovanile e femminile adottato dalla Giunta regionale con provvedimento n. 890 del 7 aprile 2009.

1.4 L'importo messo a disposizione per la concessione delle agevolazioni pubbliche ammonta a euro 7.500.000,00 (settemilionicinquecentomila/00), salvo eventuali ulteriori risorse che potranno essere messe a disposizione.
I finanziamenti sono erogati nel rispetto del Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 (pubblicato in GUCE 28 dicembre 2006, n. L379), "regime de minimis".

Articolo 2 – Soggetti beneficiari

2.1 Sono ammesse alle agevolazioni le PMI (Imprese individuali, società cooperative, società di persone e società di capitali), così come definite dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, Allegato B), recepita con Decreto del Ministro delle Attività Produttive del 18 aprile 2005 (G.U. n. 238 del 12 ottobre 2005), costituite dopo il 1° gennaio 2008, data attestata dalla data di protocollo della CCIAA, aventi sede operativa nel territorio della Regione del Veneto.

2.2 Beneficiari degli aiuti agli investimenti delle nuove imprese sono le PMI giovanili e i loro Consorzi che appartengono ai seguenti settori di attività, classificazione ISTAT ATECO 2007 – Allegato C) e con le specificazioni ivi contenute, e che, comunque, non si trovino in situazioni di esclusione stabilita dagli stessi Regolamenti comunitari per singole fattispecie:
C "Attività manifatturiere", F "Costruzioni", G "Commercio all'ingrosso e al dettaglio", I "Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione", L "Attività immobiliari", J "Servizi di

informazione e comunicazione", N "Noleggio, agenzie di viaggi, servizi di supporto alle imprese", R "Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento" e S "Altre attività di servizi".

2.3 Ai fini dell'individuazione delle attività economiche esercitate dalle imprese farà fede il Codice ISTAT risultante dalla visura camerale. Qualora, in fase istruttoria, emergesse la non coincidenza tra l'attività principale risultante dalla visura camerale e quella effettivamente esercitata dall'impresa richiedente, ai fini dell'istruttoria stessa si terrà conto di quest'ultima, purché l'impresa presenti, entro sessanta giorni decorrenti dalla data di comunicazione dell'ammissione ai benefici, la documentazione dalla quale risulti l'avvenuto aggiornamento dell'attività svolta presso la competente CCIAA. In mancanza, con riferimento alla specifica fase procedurale, il contributo concesso sarà revocato.

2.4 Sono considerate nuove PMI giovanili:

a) le imprese individuali i cui titolari siano persone di entrambi i sessi, cittadini comunitari residenti in Veneto almeno dal 31 dicembre 2007 e di età compresa tra i diciotto e i trentacinque anni compiuti;
b) le società e le cooperative i cui soci siano per almeno il sessanta per cento persone di entrambi i sessi, cittadini comunitari residenti in Veneto almeno dal 31 dicembre 2007 e di età compresa tra i diciotto e i trentacinque anni compiuti ovvero il cui capitale sociale sia detenuto per almeno i due terzi da persone di entrambi i sessi, cittadini comunitari residenti in Veneto almeno dal 31 dicembre 2007 e di età compresa tra i diciotto e i trentacinque anni di età.

2.5 I requisiti di cui alle lettere a) e b) del precedente punto 4 devono sussistere al momento della presentazione della domanda.

2.6 Le imprese, in applicazione del Regolamento (CE) n. 1998/2006, relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore, cd. regime "de minimis", potranno beneficiare di un aiuto a condizione che in un periodo di tre anni l'importo complessivo degli aiuti pubblici accordati alla stessa non superi l'importo di euro 200.000,00 (duecentomila). Il periodo di tre anni decorre dalla data del primo aiuto "de minimis" concesso.
La sovvenzione non è cumulabile con altri benefici per il medesimo intervento derivanti da altre norme e provvedimenti regionali, statali e comunitari o comunque provenienti da Enti pubblici ai sensi del DPR 3 ottobre 2008, n. 196, articolo 2, comma 4.

2.7 Non possono fruire delle agevolazioni le imprese che si trovino in stato di liquidazione volontaria o in difficoltà finanziaria ai sensi degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (Comunicazione della Commissione 2004/C 244/02, pubblicata in GUCE dell'1 ottobre 2004 n. 244) o sottoposte a procedure di tipo concorsuale.

2.8 E' fatto salvo quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione 2009/C 83/01 del 7 aprile 2009, paragrafo 4.2.2.

2.9 Non possono fruire, altresì, delle agevolazioni le imprese che si trovano in una delle condizioni previste dal D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, art. 38 e s.m.i..

2.10 Non possono fruire, altresì, delle agevolazioni le imprese, ancorché costituite dopo il 1° gennaio 2008, che derivino da acquisizioni, a qualunque titolo, di una attività già esistente.

Articolo 3 – Interventi finanziabili

3.1 Ai fini dell'ammissione a finanziamento di cui al presente bando, l'istruttoria verifica la sussistenza dei "Criteri di selezione" di cui al Regolamento (CE) n. 1083/2006, articolo 65, lettera a). A tal fine, il soggetto richiedente dovrà indicare gli aspetti tecnico, economici ed organizzativi dell'attività compilando l'allegato E "Progetto di sviluppo aziendale".

3.2 Le attività poste in essere devono altresì risultare compatibili con la normativa di riferimento e coerenti con gli atti di programmazione e di sviluppo del territorio, e con le filiere produttive. A tal fine, il soggetto richiedente dovrà allegare alla domanda di erogazione del contributo (allegato H "Domanda di erogazione di contributo") copia dell'atto autorizzativo (ovvero dichiarazione sostitutiva), qualora previsto in relazione all'iniziativa.

Articolo 4 – Interventi ammissibili

4.1 In relazione ai settori di intervento, sono ammissibili le seguenti tipologie di investimento:

a) macchinari, attrezzature/arredo, beni strumentali e relative spese di trasporto e di installazione;
b) impianti generali (idrico-sanitario, riscaldamento, condizionamento);
c) opere edili relative ad interventi di ristrutturazione o manutenzione straordinaria (entro il limite massimo del 20%) dell'investimento complessivo;
d) progettazione e direzione lavori, nel limite massimo del 5% del costo totale dell'investimento;
e) mezzi di trasporto ad uso interno o esterno, strettamente connessi all'attività produttiva, con l'esclusione delle autovetture;
f) brevetti e licenze d'uso;
g) acquisto di software ed eventuale relativo addestramento del personale;
h) atti notarili di costituzione di società;
i) consulenze per l'organizzazione aziendale (non a carattere continuativo).

4.2 I beni di cui al precedente comma 1 devono trovare allocazione nella sede operativa in cui si effettua l'intervento, la quale deve risultare nella disponibilità del beneficiario al momento della rendicontazione: le imprese, al momento della domanda di erogazione del contributo, devono rendere apposita dichiarazione.

Articolo 5 – Intensità e regime di aiuto

5.1 I contributi sono concessi nella misura del 50% (cinquanta per cento) della spesa ammessa ed effettivamente sostenuta per la realizzazione del progetto; i contributi sono comunque concessi nel limite massimo di euro 60.000,00 (sessantamila/00).

5.2 Le imprese, al momento della domanda di ammissione ai benefici, devono compilare e allegare la scheda "Dichiarazione de minimis" di cui all'allegato G).

Articolo 6 – Spese ammissibili

6.1 Sono ammissibili, nell'ambito degli interventi previsti al precedente articolo 3, le spese direttamente riferibili alle attività ad essi connesse, ammesse e sostenute dopo il 1° gennaio 2008.

6.2 Non sono ammesse le domande di contributo i cui progetti comportino spese inferiori a euro 30.000,00 (trentamila/00).

6.3 Sono ammesse, in corso di esecuzione delle attività individuate nel progetto approvato,variazioni, in diminuzione nella percentuale massima quantificata, comunque, nel 35% (trentacinque per cento) di quanto complessivamente ammesso. Qualora fosse superato la variazione consentita si procederà alla revoca del contributo complessivamente concesso.

6.4 I progetti devono essere conclusi e le spese pagate entro il 30 giugno 2011. Entro il 30 settembre 2011, data ultima per la rendicontazione ai fini della erogazione del contributo, dovrà essere prodotta alla Regione del Veneto – Direzione Industria, la documentazione giustificativa della spesa; in mancanza si darà luogo a revoca del contributo.

Articolo 7 – Spese non ammissibili

7.1 Sono, in ogni caso, escluse dai benefici economici le spese relative a:
a) I.V.A.;
b) operazioni di locazione finanziaria (leasing);
c) gestione finanziaria corrente e acquisto di materiali di consumo;
d) costi generali afferenti all'impresa (canoni, locazioni e fitti, energia, spese telefoniche, prestazioni professionali amministrativo-contabili, etc.);
e) spese di avviamento;
f) beni realizzati in economia;
g) arredi non strettamente funzionali e indispensabili alle attività d'impresa;
h) beni usati.

7.2 Sono altresì non ammissibili:
a) gli interessi debitori;
b) gli aggi (oneri esattoriali o di riscossione);
c) le perdite su cambio di valuta;
d) ammende, penali e spese per controversie legali;
e) spese già coperte da altre contribuzioni;
f) acquisto di telefoni cellulari, agende elettroniche e palmari, notebook;
g) spese per divulgazione e pubblicizzazione discendenti da obbligo di bando;
h) spese forfettarie;
i) spese correlate all'istanza del contributo ovvero per consulenza, per la preparazione della rendicontazione o per la predisposizione del progetto;
j) spese per assicurazione, ovvero per autorizzazioni/concessioni, imposte o tasse accessorie al progetto (ad es. imposta di registro in caso di acquisto immobiliare).

Articolo 8 – Presentazione delle domande di contributo

8.1 I soggetti interessati devono far pervenire le domande di ammissione al contributo, allegato D), in regola con le vigenti disposizioni in materia di bollo, con allegata la seguente documentazione:
a) visura camerale, di data non anteriore a 60 giorni dalla data della presentazione dell'istanza. Nel caso questa non fosse disponibile, viene consentito di allegare la semplice richiesta di iscrizione al Registro delle Imprese, purché - entro i successivi 90 giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione delle domande - venga trasmessa alla Direzione Industria, con raccomandata A.R., copia del certificato di

avvenuta iscrizione nel Registro delle Imprese. Qualora tale integrazione non avvenga nel termine prescritto, la domanda sarà considerata carente e pertanto non sarà accolta e il richiedente non sarà ammesso a contributo; nel caso di intervenuta concessione del contributo, lo stesso sarà oggetto di revoca;

b) copia atto costitutivo, ove previsto;
c) progetto di sviluppo aziendale redatto in conformità all'allegato E) ;
d) relazione sulla Valutazione di Impatto Ambientale, se e in quanto dovuta, in conformità ai singoli Regolamenti comunali e in relazione al progetto da realizzare;
e) dichiarazione resa in conformità con l'articolo 1, comma 1223, Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007) "di non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che sono stati individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea" (cd. Clausola Deggendorf);
f) scheda dati anagrafici, debitamente compilata, sottoscritta dal legale rappresentante, allegato F);
g) dichiarazione de minimis, allegato G);
h) fotocopia non autenticata del documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore dell'istanza.

8.2 La visura camerale, se non prodotta in originale o copia conforme, può essere presentata anche su stampato ottenuto attraverso il servizio informatico "Visura on line".

8.3 La conformità all'originale di copie di documenti si effettua, ai sensi dell'art. 19 del DPR n. 445/2000, datando e siglando il documento per conformità all'originale con la dicitura "si attesta la conformità all'originale" da parte del legale rappresentante presentatore della domanda ovvero dichiarando nella domanda la conformità dei documenti prodotti.

8.4 Il plico contenente domanda e documenti dovrà essere trasmesso **entro e non oltre lunedì 16 novembre 2009**.
I plichi contenenti domanda e documentazione devono essere indirizzati a: Regione del Veneto – Direzione Industria - Rio Novo, Dorsoduro, 3494/A – 30123 Venezia.
La trasmissione dovrà avvenire a mezzo posta, esclusivamente mediante raccomandata A.R.. Diversa modalità di inoltro sarà causa di irricevibilità della richiesta.

8.5 In conformità a quanto disposto dalla Legge Regionale 3 agosto 1982, n. 23, così come modificata dall'art. 41 della Legge Regionale 22 febbraio 1999, n. 7, le domande si intendono prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata A.R. entro il termine stabilito per la presentazione. In tal caso farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
Le domande presentate fuori termine saranno considerate irricevibili.

8.6 Ogni sottoscrizione (firma in originale) dovrà essere accompagnata da fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità: nel caso il firmatario sottoscriva più documenti, sarà sufficiente un'unica fotocopia del documento di riconoscimento.

8.7 La presentazione della domanda implica accettazione di tutte le clausole del presente bando e del contributo di cui si chiede l'erogazione, salvo rinuncia allo stesso.

8.8 L'eventuale rinuncia al contributo dovrà essere effettuata per iscritto ed indirizzata alla Regione del Veneto - Direzione Industria.

Articolo 9 – Istruttoria delle istanze e formazione della graduatoria

9.1 L'istruttoria delle istanze, al fine di verificarne le condizioni di ammissibilità ai sensi del presente bando ed attribuirne il punteggio, è eseguita dagli uffici della Direzione Industria.

9.2 L'istruttoria accerta la congruità dei progetti presentati.

9.3 Nel caso di istanza presentata nei termini, ma carente per quanto riguarda la documentazione, gli uffici della Direzione Industria invitano l'impresa richiedente ad integrare l'istanza con la documentazione mancante o insufficiente, fissando a tal fine un termine perentorio non superiore a 10 (dieci) giorni di calendario decorrenti dal ricevimento della richiesta.

9.4 Al termine dell'istruttoria, il Dirigente regionale della Direzione Industria approva il provvedimento di ammissione ed esclusione delle domande presentate dai richiedenti il contributo nonché la relativa graduatoria predisposta in conformità alle disposizioni di cui al successivo comma 5 e sulla base delle risorse disponibili.

9.5 In relazione agli interventi ammissibili, la formazione della graduatoria delle PMI beneficiarie del finanziamento avverrà assegnando ai progetti ammissibili un punteggio dato dalla somma dei fattori di seguito indicati:

A) Investimento:
da euro 50.000,00 a euro 60.000,00: punti 3
da euro 60.001,00 a euro 80.000,00: punti 4
oltre euro 80.000,00: punti 5

B) Età del soggetto richiedente, qualora trattasi di ditta individuale o, qualora trattasi di società, dalla media aritmetica dell'età dei soci:
fino ai 25 anni: punti 3
dai 26 ai 30 anni: punti 4
dai 31 ai 35 anni: punti 5

C) Anzianità di residenza sul territorio regionale veneto del richiedente, qualora si tratti di ditta individuale, o qualora trattasi di società della media aritmetica dell'anzianità di residenza dei soci fino al 31.12.2007:
fino a 5 anni: punti 1
fino a 10 anni: punti 3
oltre a 10 anni : punti 5

D) Settori di appartenenza ISTAT ATECO 2007: lettera C) "Attività manifatturiere": punti: 1

E) Stato di disoccupazione da almeno 12 mesi - percettori di ammortizzatori sociali (CIGS – mobilità – DS); nel caso di ditta individuale, da parte del titolare, mentre da parte di almeno una delle socie in caso di società: punti 2;

9.6 Costituiscono preferenza, a parità di punteggio nella graduatoria, i progetti che dimostrino, nell'ordine, un impatto ambientale positivo, l'assenza di impatto ambientale o una sua mitigazione. In caso di ulteriore parità o in assenza di preferenza, si ricorrerà alla data di Protocollo regionale in ordine di arrivo.

9.7 Nel caso in cui venga accertata l'insussistenza di uno degli elementi di priorità che hanno determinato l'inserimento nella graduatoria, si procederà alla revoca del contributo.

9.8 In caso di revoca o rinuncia o, qualora, si rendessero disponibili ulteriori risorse economiche, è ammesso lo scorrimento della graduatoria stessa, fino alla concorrenza dell'intero stanziamento disponibile, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di contabilità pubblica.

Articolo 10 - Realizzazione degli interventi

10.1 I beni e le opere inerenti l'intervento finanziato, come descritti nel progetto allegato all'istanza di contributo, devono essere interamente realizzati, fatturati e pagati entro il 30 giugno 2011 e le spese devono essere rendicontate entro il termine perentorio del 30 settembre 2011, pena la revoca del contributo assegnato. Entro quest'ultimo termine quanto finanziato deve essere effettivamente operativo.

10.2 I soggetti, i cui progetti siano stati ammessi a finanziamento, devono porre in essere azioni informative e pubblicitarie (quali avvisi, cartelli, targhe esplicative, manifesti e altro materiale di informazione e comunicazione), che diano visibilità alle iniziative cofinanziate dalla Regione del Veneto con l'intervento comunitario.

10.3 Ogni variazione relativa agli elementi soggettivi ed oggettivi previsti dal bando per la ammissione a contributo del progetto, nonché eventuali variazioni intercorse nella fase di attuazione dei progetti, devono essere comunicate da parte dell'impresa beneficiaria. In particolare, per quanto riguarda le riduzioni di importo di progetto, nella percentuale massima consentita del 35% (trentacinque per cento), esse dovranno essere comunicate attestando che tali riduzioni non pregiudicano la realizzazione del progetto.

10.4 La riduzione dell'importo delle attività ammesse comporta la riduzione proporzionale del contributo erogabile.
Non sono comunque rilevanti, ai fini del calcolo del contributo, spese superiori a quelle preventivate in sede di presentazione del progetto ammesso.

10.5 L'investimento collegato all'iniziativa imprenditoriale deve risultare pienamente realizzato in conformità alle prescrizioni del bando e alle disposizioni giuridico-amministrative-contabili previste in materia.

10.6 I beneficiari accettano di venire inclusi nell'elenco dei beneficiari come previsto dall'art. 6 del Reg. CE 1828/2006.

Articolo 11 – Rendicontazione delle spese

11.1 La domanda di erogazione del contributo, predisposta in conformità all'allegato H), dovrà contenere la seguente documentazione:

- relazione illustrativa dell'attività svolta. La relazione dovrà attestare anche il raggiungimento dei risultati del progetto;
- atto di compravendita dell'immobile presso cui si è effettuato l'intervento ovvero del contratto di locazione o comodato ovvero altro titolo che attribuisca la disponibilità del bene: tale documentazione può essere sostituita da dichiarazione sostitutiva di atto notorio indicante gli estremi dell'atto che attribuisce la proprietà ovvero la disponibilità dell'immobile per i successivi cinque anni decorrenti dalla data del decreto di

concessione del contributo, ovvero entro i termini di validità del POR 2007-2013: 31 dicembre 2015;

- prospetto riepilogativo delle spese sostenute riportante, per ciascuna di esse, la denominazione della ditta fornitrice dei beni e/o servizi, il numero, la data, l'importo complessivo dell'imponibile della relativa fattura e la descrizione analitica delle voci relative agli eventuali imponibili parziali che si riferiscono alle spese sostenute per la realizzazione del progetto;
- copia conforme dei documenti fiscali, intestati al soggetto beneficiario ammesso a contributo, relativi alle spese di cui sopra;
- attestazione dell'avvenuto pagamento del corrispettivo relativo alla documentazione fiscale presentata a giustificazione della realizzazione delle attività. Tale attestazione, da produrre in copia conforme all'originale, dovrà essere costituita esclusivamente da bonifici bancari (anche per home banking: in tal caso, tuttavia, occorre produrre anche estratto del conto corrente da cui risulti l'addebito), da bollettini di conto corrente postale o vaglia postali o da addebito di conto corrente dal quale si evinca l'importo e la data dei pagamenti effettuati nonché la causale degli stessi (ad esempio, ricevuta bancaria). Potrà anche essere prodotto estratto del conto bancario contenente tali elementi richiesti. I titoli di spesa dovranno avere, unito ad ognuno di essi, il corrispondente documento di accredito (bonifico od altra scrittura ammessa).
  Non viene considerata ai fini rendicontativi la semplice quietanza su fattura priva del documento di accredito corrispondente.
  Non sono ammesse compensazioni di debito/credito di alcun tipo.
  Le spese sostenute e i pagamenti effettuati devono essere riconducibili direttamente al beneficiario del contributo;
- scheda "Dati anagrafici" (Allegato F), anche se già fornita, a titolo di aggiornamento dei dati e scheda "Posizione fiscale" (Allegato I) in originale, debitamente compilate: esse devono essere timbrate e firmate e non devono recare abrasioni, cancellature od omissioni di dati.
- dichiarazione circa gli aiuti "*de minimis"* ottenuti secondo lo schema di cui all'Allegato G); la dichiarazione viene richiesta, anche se già fornita, a titolo di aggiornamento dei dati;

11.2 La documentazione prodotta dovrà essere firmata, in originale, dal Soggetto beneficiario o dal legale rappresentante. Per attestare la conformità all'originale dei documenti prodotti in copia dovrà essere apposta sui documenti stessi la data e la dicitura: "si attesta la conformità all'originale in atti", ovvero dichiarata nella domanda la conformità dei documenti prodotti.

Articolo 12 – Erogazione dei contributi

12.1 L'erogazione del contributo avverrà a seguito del completamento dell'intervento finanziato, previa idonea rendicontazione delle spese sostenute e positiva istruttoria della documentazione giustificativa della spesa ammessa e sostenuta.

12.2 E', altresì, ammesso un anticipo pari al 30 (trenta) per cento del contributo concesso sulla base della documentazione attestante le spese sostenute.

12.3 Non sono rendicontabili fatture di importo inferiore a euro 100,00 (cento/00).

12.4 Nel caso di rendicontazioni presentate e risultanti carenti dal punto di vista documentale, la Direzione Industria invita l'interessato a integrare le stesse con la documentazione

mancante fissando a tal fine un termine perentorio non superiore a 15 (quindici) giorni di calendario decorrenti dal ricevimento della richiesta.

Articolo 13 – Controlli e revoche del contributo

13.1 I beni oggetto del finanziamento sono sottoposti al vincolo di destinazione d'uso e al divieto di cessione, alienazione e distrazione dalla data di adozione del provvedimento di concessione dei benefici economici e per i successivi cinque anni ovvero entro i termini di validità del POR 2007-2013: 31 dicembre 2015, comprovato da idonea documentazione/certificazione.

13.2 Ai fini dei controlli che le Amministrazioni Comunitaria, Statale e Regionale si riservano di effettuare, presso il Soggetto beneficiario, deve essere tenuta disponibile, entro i successivi dieci anni a decorrere dalla data di pagamento del contributo, tutta la documentazione di spesa in originale.

13.3 La Regione del Veneto si riserva la possibilità di eseguire controlli, anche a campione e anche a mezzo soggetti terzi incaricati, per accertare la veridicità delle dichiarazioni e della regolarità della documentazione presentata all'atto della domanda di contributo e nelle fasi di attuazione delle iniziative sovvenzionate.
Sulla base della documentazione presentata e dei controlli effettuati, si procederà a revoca totale del contributo nei seguenti casi:

a) mancata conclusione delle attività entro i termini massimi consentiti;
b) mancata trasmissione della rendicontazione entro il termine massimo consentito;
c) trasferimento della sede operativa fuori dal territorio della Regione Veneto per i successivi cinque anni dalla data di adozione del provvedimento di concessione dei benefici economici, ovvero entro i termini di validità del POR 2007-2013: 31 dicembre 2015;
d) mancata rispondenza delle attività svolte e/o della documentazione di spesa presentata, rispetto a quanto dichiarato e prodotto dal punto di vista documentale in sede di istanza;
e) spesa rendicontata inferiore al 65% (sessantacinque per cento) della spesa preventivata e ammessa a contributo;
f) accertamento di eventuali falsità in dichiarazioni prodotte ai fini della concessione del contributo.

13.4 Si procederà a revoca parziale, con Decreto del Dirigente Regionale della Direzione Industria, sulla base della documentazione presentata e/o dei controlli effettuati, qualora si tratti di cessazione per giustificata causa, cessione di attività o di affitto di attività, cessione, alienazione o distrazione dei beni, durante il termine temporale del vincolo di destinazione di cui all'articolo 13.1, purché ciò si verifichi successivamente ai primi 24 (ventiquattro) mesi. Il contributo da restituire sarà determinato sulla base del periodo di mancato utilizzo dei beni entro i termini di cui al citato precedente articolo 13.1. Qualora tale situazione intervenga nei primi 24 (ventiquattro) mesi, si procederà a revoca totale del contributo concesso.

13.5 Si procede altresì a revoca totale nel caso di alienazione di quote sociali nei primi cinque anni di attività salvo che per consentire l'ingresso di nuovi soci giovani, ai sensi dell'articolo 9 comma 2 lettera C) della L.R. n. 57/1999.

13.6 Ai sensi della Legge Regionale 28 gennaio 2000, n. 5 articolo 11, come modificato dalla Legge Regionale 19 febbraio 2007, n. 2, articolo 47 e dalla legge regionale 27 febbraio

2008, n. 1, articolo 110, la revoca del contributo, totale o parziale, comporta la restituzione delle somme erogate, maggiorate di un interesse pari al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data del provvedimento di revoca, aumentato di due punti percentuali. Inoltre, sarà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria, consistente nel pagamento di una somma compresa tra un minimo del cinque per cento ad un massimo di due volte l'importo del beneficio fruito. La sanzione non sarà applicata solo nel caso sia data tempestiva comunicazione di rinuncia.

Articolo 14 – Informazioni generali

14.1 Copia integrale del bando e dei relativi allegati sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione e nel sito web regionale: www.regione.veneto.it dal quale è possibile scaricare la modulistica.

14.2. Informazioni e/o chiarimenti possono essere chiesti alla Regione Veneto – Direzione Industria: numero verde: 800894068 (dal lunedì al giovedì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 16.30; venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00) (solo da telefono fisso). Inoltre, possono essere richieste informazioni utilizzando il servizio fax 041 2795808, l'indirizzo di posta elettronica: dir.industria@regione.veneto.it o telefonando ai seguenti numeri (agli stessi orari di cui sopra): 0412795817 - 0412795809 - 0412795810.

Articolo 15 – Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 30 giugno 2004 1996

15.1 Ai sensi della legge n. 196/2003, i dati acquisiti in esecuzione del presente bando verranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale gli anzidetti dati vengono comunicati, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti. Titolare del trattamento è il responsabile dell'Azione nella persona del Dirigente regionale della Direzione Industria.